



RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI AIPo

-

Art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

STRUTTURA DEL DOCUMENTO:

- 1. RICHIAMO DELLA NORMATIVA IN MATERIA.**
- 2. LA SITUAZIONE SPECIFICA DI AIPo.**
- 3. PARTECIPAZIONI OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DA AIPo AL 31 DICEMBRE 2024.**
- 4. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA: PARTECIPAZIONI OGGETTO DI MANTENIMENTO O DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.**
- 5. SITUAZIONE ATTESA IN ESITO ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE DALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA.**

ALLEGATI:

All. **A.1.**: ***Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2024***, redatto sulla base delle Schede rese note dalla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP*;

All. **A.2.**: ***Relazione sullo stato di attuazione della Ricognizione delle partecipazioni societarie, anno 2024.***

1. RICHIAMO DELLA NORMATIVA IN MATERIA

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (in breve T.U.S.P.), che dà attuazione ad alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione.

Il procedimento di delega legislativa è stato oggetto di pronuncia da parte della Corte Costituzionale (n. 251/2016), in seguito alla quale si è pervenuti all’emanazione del D.Lgs. 100/2017, entrato in vigore in data 27 giugno 2017, che ha apportato rilevanti interventi correttivi al D.Lgs. 175/2016.

Il T.U.S.P. opera un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, incidendo su vari aspetti, fra i quali la governance, la gestione del personale, la razionalizzazione delle partecipazioni, il sistema dei controlli, introducendo anche disposizioni innovative sotto il profilo degli adempimenti, sia in capo alle pubbliche amministrazioni socie, sia in capo alle società.

Fra le disposizioni di carattere innovativo introdotte vi sono un regime più stringente in tema di tipo di società e partecipazioni (artt. 3 e 4 del Testo Unico) che possono essere detenute dalle amministrazioni pubbliche e l'obbligo di una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche prevista dall’art. 20 del Testo Unico, da effettuarsi annualmente entro il 31 dicembre a decorrere dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

In particolare detta norma prevedeva e tutt’ora prevede, all’articolo 20, che:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”


In aggiunta al suddetto obbligo di razionalizzazione periodica annuale, va altresì dato atto che, ai sensi dell’art. 24 del T.U.S.P. (che sancisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare entro il 30 settembre 2017 una ricognizione - con riferimento alla situazione al 23/9/2016 - e la conseguente *revisione straordinaria* delle partecipazioni societarie detenute, con individuazione di quelle da dismettere, adottando apposito provvedimento), AIPo ha effettuato la suddetta “ricognizione straordinaria”, approvandola con la D.D. n. 810 del 29/09/2017.

2. SITUAZIONE SPECIFICA DI AIPo.

In via preliminare si ricorda che in applicazione delle previsioni dei commi 611 e ss. dell’art. 1 della L. 190/2014 AIPo ha approvato le seguenti:

- la **Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2018** rappresentata dal documento “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute da AIPo al 31/12/2018 – art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175” e relativi allegati, con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 38 del 16 dicembre 2019;
- la **Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2019** rappresentata dal documento “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute da AIPo al 31/12/2019 – art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175” e relativi allegati, con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 42 del 29 dicembre 2020;
- la **Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2020** rappresentata dal documento “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute da AIPo al 31/12/2020 – art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175” e relativi allegati, con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 44 del 24 novembre 2022;
- la **Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2021** rappresentata dal documento “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute da AIPo al 31/12/2021 – art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175” e relativi allegati, con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 56 del 17 dicembre 2022;
- la **Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2022** rappresentata dal documento “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute da AIPo al 31/12/2022 – art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175” e relativi allegati, con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 41 del 16 novembre 2023;
- la **Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2023** rappresentata dal documento “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute da AIPo al 31/12/2023 – art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175” e relativi allegati, con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 43 del 13/11/2024;

Nel corso del 2024 non è stata costituita alcuna società, mantenendo la situazione uguale a quella esistente al 31/12/2023, e pertanto per l’Agenzia la situazione in essere al 31/12/2024 è la seguente:.



3. PARTECIPAZIONI OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DA AIPo AL 31 DICEMBRE 2024.

L'art. 20 del T.U.S.P. prevede che la razionalizzazione periodica interessi annualmente le "partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche".

Si ritiene pertanto che le partecipazioni oggetto di analisi siano quelle detenute dall'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente all'approvazione della razionalizzazione periodica ossia al 31 dicembre 2024.

In forza delle definizioni di cui all'art. 2 del T.U.S.P.:

- per «*partecipazione diretta*» si intende *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*;
- per «*partecipazione indiretta*» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.


Ne consegue che costituiscono oggetto della rilevazione **tutte le partecipazioni societarie detenute in via diretta** da AIPo e **le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta tramite** società od organismi **controllati** secondo la definizione dell'art. 2359 del Codice Civile.

Si evidenzia che il Consorzio per il sistema informativo (CSI Piemonte) non detiene partecipazioni in Società ma possiede al 31/12/2024 una partecipazione nel CONSORZIO TOP-IX, con sede in Torino (TO) via Maria Vittoria 38 P.IVA 08445410015, pari allo 16,72%, ma che tale partecipazione indiretta non rientra, in riferimento a quanto indicato e richiesto nel paragrafo precedente, nell'oggetto della presente rilevazione.

Sono invece **escluse le partecipazioni detenute tramite società quotate** come definite dal suddetto art. 2 comma 1 lettera p) del T.U.S.P., in quanto alle società quotate e relative partecipate non si applicano le disposizioni del Testo Unico per le quali detta applicazione non sia espressamente prevista.

Tale ricostruzione trova piena conferma nelle *"Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche"* nell'applicativo "Partecipazioni", elaborate ed ufficialmente diramate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro in data 27 giugno 2017, successivamente all'entrata in vigore del c.d. Decreto correttivo D.Lgs. 100/2017, alle quali si rimanda, e nelle successive *"Schede di rilevazione"*, rese note dalla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP*.

Pertanto le partecipazioni oggetto di razionalizzazione periodica detenute in via diretta ed indiretta da AIPo alla data del 31 dicembre 2024 permangono le seguenti:



4. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA: PARTECIPAZIONI OGGETTO DI MANTENIMENTO O DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.

AIPO, quindi, non può **mantenere partecipazioni dirette e indirette** in società che svolgano attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, c. 1, T.U.S.P.), ed in particolare le attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
- g) altre fattispecie tassativamente indicate.

AIPO, infatti, **deve deliberare la dismissione delle partecipazioni dirette e indirette** in società che ricadano nelle fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (importo fissato dalla disciplina transitoria di cui all'art. 26 comma 12-quinquies del T.U.S.P.);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Si rinvia ai contenuti degli **Allegati A 1. Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2024** e **A 2. Relazione sullo stato di attuazione delle decisioni assunte in occasione della "Ricognizione delle partecipazioni societarie, anno 2024"**, che costituiscono parte integrante del presente documento.

PARTECIPATE DIRETTE

CSI PIEMONTE:

Corso Unione Sovietica, 216 10134 Torino (TO) CF/P.IVA 01995120019

Sito web www.csipiemonte.it

Funzioni, Attività, Servizi	<p>DA STATUTO: ARTICOLO 4 FINALITÀ E COMPITI DEL CONSORZIO</p> <p>1. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.</p> <p>2. Il Consorzio svolge attività strumentali nei confronti degli Enti consorziati operando secondo il modello dell' "in-house providing" di cui all'ordinamento eurounitario e nazionale ed è sottoposto al controllo analogo-congiunto di tali Enti.</p> <p>3. Il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione comune, unitaria, uniforme, associata e semplificata di funzioni e servizi a carattere istituzionale.</p> <p>4. In armonia con le vigenti leggi in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Consorzio opera a supporto dell'innovazione digitale ed organizzativa degli Enti consorziati, anche nelle loro iniziative di collaborazione istituzionale con altri soggetti. In tale contesto, il Consorzio favorisce il processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa degli Enti consorziati supportandoli nella messa a disposizione di servizi a cittadini e imprese.</p> <p>5. In particolare, il Consorzio:</p> <p>a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;</p> <p>b) promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti pubblici ed Atenei nei campi:</p> <ul style="list-style-type: none">- della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della conoscenza finalizzati all'applicazione dei relativi risultati ai servizi erogati alla Pubblica Amministrazione;- della formazione afferente ai temi riconducibili ai suoi compiti e finalità istituzionali; <p>c) realizza un polo tecnico-organizzativo tra le Pubbliche Amministrazioni consorziate e fra queste e i diversi livelli dell'amministrazione centrale e periferica, favorendo la cooperazione e l'interconnessione tra le stesse, anche tramite la realizzazione di progetti coordinati e condivisi, in coerenza agli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;</p> <p>d) coordina e gestisce, ove richiesto, le iniziative in ambito ICT rivolte al mondo delle imprese in attuazione degli indirizzi degli Enti consorziati in materia;</p> <p>e) realizza e gestisce reti, piattaforme, impianti ed infrastrutture tecnologiche atti a garantire la connettività, l'interoperabilità, la cooperazione applicativa e la sicurezza funzionali ad interconnettere le Pubbliche Amministrazioni, i cittadini e le imprese;</p> <p>f) valorizza il patrimonio informativo della Regione Piemonte e degli altri Enti consorziati attraverso la gestione delle relative banche dati, il riuso dei dati e del software, la diffusione dei c.d. "open data" e del software con codice a sorgente aperto ("software libero"), anche attraverso la creazione di centri di competenza e l'animazione di community, nel rispetto della normativa in materia di dati personali;</p> <p>g) svolge attività di comunicazione e di produzione di contenuti multimediali ed editoriali con riferimento ai progetti e servizi IT erogati agli Enti consorziati;</p> <p>h) supporta le Amministrazioni consorziate nella digitalizzazione ed innovazione dei relativi processi secondo criteri di efficienza e semplificazione;</p> <p>i) realizza ogni altra attività inerente all'innovazione degli Enti consorziati, inclusa quelle di ricerca - di base e applicata - e di formazione per lo sviluppo di competenze digitali.</p>
--	---

	<p>6) In conformità alle modalità e ai limiti stabiliti dalla normativa vigente il CSI opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati, conseguendo oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati da tali enti.</p> <p>7) In coerenza con le proprie finalità istituzionali, promuove, realizza e valorizza verso Enti non consorziati, anche all'estero, i prodotti, le soluzioni, i servizi, le esperienze e le competenze sviluppate su incarico o nell'interesse degli Enti consorziati; l'erogazione di servizi e/o forniture in favore di soggetti non consorziati è consentita nei limiti di legge.</p> <p>8) Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i suoi compiti di sviluppo e di ricerca in funzione dell'erogazione di servizi connessi all'esercizio di funzioni di competenza degli Enti consorziati.</p> <p>9) Le attività riconducibili alle finalità di cui al presente articolo costituiscono i compiti istituzionali e strategici del Consorzio.</p> <p>ARTICOLO 5 ALTRE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO</p> <p>1. Nei limiti di cui all'art. 4, commi 6 e 7 del presente Statuto, il Consorzio, compatibilmente con il pieno espletamento delle attività istituzionali, progetta, sviluppa e commercializza, anche all'estero, prodotti, servizi e sistemi informativi; assume altresì la gestione - su incarico o concessione dei soggetti interessati - di sistemi informativi di Enti od aziende non consorziati. A tal fine, la gestione di tali attività viene effettuata dandone distinta rilevanza anche in termini di risorse impiegate, costi e risultati.</p>
Partecipazione	0,76%
Durata	31/12/2105
Onere anno 2024	€ 398.242,15
Num. rappresentanti	0
Trattamento economico rappresentanti	0
Risultato di esercizio	€ 217.928

LEPIDA S.C.P.A.:

Via della Liberazione, 15 40128 Bologna

P. IVA/C.F. 02770891204

Sito web: <https://www.lepida.net>

Funzioni, Attività, Servizi	<p>DA STATUTO:</p> <p>ARTICOLO 3 – OGGETTO, ATTIVITA' E SCOPO CONSORTILE</p> <p>3.1 La Società opera in conformità al modello in house providing stabilito dall'ordinamento italiano e dell'Unione europea ed ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività - rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2, 3, 3 ter e 4-quater e nell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 11/2004 nonché negli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014:</p> <p>I. costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari.</p> <p>II. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge;</p> <p>III. fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project management; la verifica di esercitabilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;</p> <p>IV. attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;</p> <p>V. attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;</p> <p>VI. attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-</p>
------------------------------------	---

	<p>Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working;</p> <p>VII. attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004; VIII. attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;</p> <p>IX. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esausti vo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;</p> <p>X. realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (anche in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014) ovvero di fallimento di mercato, intendendosi per realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di af fitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;</p> <p>XI. fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui Art. 9 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN); svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione; offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WiFi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;</p> <p>XII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci;</p> <p>XIII. gestione del Servizio "Numero Unico Europeo di Emergenza - NUE 112" e delle relative componenti tecniche</p>
Partecipazione	0,0014% (euro 1.000,00)
Durata	31/12/2050
Onere anno 2024	€ 399.827,47
Num. rappresentanti	0
Trattamento economico rappresentanti	0
Risultato di esercizio	€ 129.816

5. SITUAZIONE ATTESA IN ESITO ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONE PREVISTE DALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA.

La situazione non ha subito nel 2024 mutazioni rispetto all'esercizio precedente, ovvero all'assetto al 31/12/2023.

Non si procede, pertanto, ad alcuna operazione di razionalizzazione per le partecipate dell'Agenzia interregionale per il fiume Po in considerazione dell'esito della ricognizione, risultante dall'Allegato

A 1, e dal fatto che il contesto relativo alla gestione dei servizi forniti dalle partecipate dell'Agenzia non ha subito variazioni.

Si dà atto, infine, che entrambe le partecipate hanno operato secondo le modalità ed i criteri concordati preventivamente con l'Ente, e l'azione amministrativa dell'ente ha riscontrato positività anche per la gestione complessiva delle attività e dei rapporti, e in ambito della trasversalità legata ai processi. Anche dal punto di vista del ciclo contabile e della rendicontazione non si rilevano particolarità o criticità.

ALLEGATI:

A 1. Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2024.

A 2. Relazione sullo stato di attuazione delle decisioni assunte in occasione della "Ricognizione delle partecipazioni societarie, anno 2024.